



Prot.n. 005
Com.n. 3

Roma, 9 gennaio 2018

Alle Associazioni Territoriali Fiva
Ai Dirigenti Federali
Loro indirizzi

Oggetto: **Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 190 - Etichettatura calzature e prodotti tessili - Sanzioni**

La G.U. n. 296 del 20 dicembre 2017 pubblica il D. Lgs. Emarginato in oggetto che introduce modifiche alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni della direttiva 94/11/CE sull'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e del Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011 sulle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Le disposizioni provvedono a riordinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle normative di derivazione europea in materia di etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature e sono entrate in vigore il 4 gennaio 2018, recependo le istanze di Confcommercio e Federmoda in materia di individuazione delle responsabilità del processo produttivo e commisurandone i diversi livelli di gradualità nell'applicazione delle sanzioni.

Ne consegue che, ai sensi delle richiamate normative, ai distributori finali o rivenditori (ivi compresi gli operatori su area pubblica) compete il solo obbligo di verificare la presenza di un'etichetta formalmente corretta/conforme, non essendo tenuti ad ulteriori obblighi di verifica documentale o in merito alla veridicità di quanto riportato in etichetta.

In particolare:

- per le **calzature** l'art. 3 (*cf. comma 2*) stabilisce (salvo che il fatto costituisca reato) una sanzione amministrativa pecuniaria **da 700 euro a 3.500 euro** a carico del distributore che mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE. Lo stesso articolo (*cf. comma 6*) dispone invece una sanzione amministrativa pecuniaria **da 200 euro a 1.000 euro** a carico del distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature violando l'obbligo, prescritto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, di informare correttamente il consumatore finale del significato della simbologia (relativa al materiale di composizione di tomaia, rivestimenti interni e suola) adottata sull'etichetta. Ove le autorità di vigilanza rilevino che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alla direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni ai sensi della legge n. 689/1981, assegnano al fabbricante un termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato (*cf. comma 7*).

- per l'etichettatura dei prodotti tessili, è prevista (*cf. comma 3*) una sanzione amministrativa pecuniaria **da 700 euro a 3.500 euro** a carico del distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile in cui manchi del tutto l'etichetta o il contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa. Nella medesima sanzione (**da 700 euro a 3.500 euro**) incorre il distributore (*cf. comma 5*) che mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, vale a dire soltanto nei casi in cui, operando alla stregua di un produttore, "immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto". E' inoltre prevista (*cf. comma 7*) una sanzione amministrativa pecuniaria **da 200 euro a 1.000 euro** per i casi in cui il distributore, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» (così come prescritto dall'articolo 12 dello stesso regolamento (UE) n. 1007/2011). Come per le calzature, è prescritto a carico del solo produttore (o del suo rappresentante o del responsabile della prima immissione in commercio) l'obbligo di regolarizzare l'etichetta o di ritirare i prodotti dal mercato, entro un termine perentorio di 60 giorni, nel caso in cui l'autorità di vigilanza rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non sia conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 (*cf. comma 10*).

L'art. 6 del Decreto stabilisce che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, con l'eventuale collaborazione della Guardia di finanza, precisando che ai fini del monitoraggio, gli organi di controllo sono tenuti a fornire allo stesso MISE le notizie relative all'accertamento delle violazioni. Tale accertamento, ai sensi dell'art. 5, è svolto dalle Camere di commercio territorialmente competenti, che sono altresì deputate all'irrogazione delle sanzioni, nonché dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. All'accertamento materiale delle violazioni provvedono inoltre, ai sensi della legge 689/1981, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

La nuova disciplina sanzionatoria sostituisce quella precedentemente in vigore e **abroga** espressamente le seguenti disposizioni:

- a. articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;
- b. articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;
- c. articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996.

Per completezza di informazione si uniscono il testo del Decreto in oggetto e una sintesi della legislazione richiamata.

I migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Armando Zelli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017 n.190

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, nonché quelle di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «ritiro», «vigilanza del mercato» ed «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 e 19, del regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 3 Sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 94/11/CE

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature prive di etichetta e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 94/11/CE, immette sul mercato calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della direttiva 94/11/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

5. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 del presente articolo si applica anche al fabbricante o all'importatore che utilizza una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull'etichetta in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

7. L'autorità di vigilanza, ove rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non e' conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano al provvedimento di cui al comma 7 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle calzature di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 94/11/CE.

Art. 4 Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette, in violazione all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell'articolo 14,

paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, e' privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonche' riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che, in violazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscono, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che, in violazione dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
10. L'autorita' di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non e' conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1007/2011.

Art. 5 Autorita' di accertamento ed irrogazione delle sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e' svolto dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonche' dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
2. Le sanzioni amministrative di cui al presente decreto sono irrogate dalle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti.
3. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 si attua la procedura prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 24 della legge 26 novembre 1973, n. 883, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515, e di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 194 del 1999, in quanto applicabili.

Art. 6 Vigilanza del mercato

1. Le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato di cui alle disposizioni della direttiva 94/11/CE, nonche' alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonche' della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
2. Ai fini del monitoraggio, gli organi di controllo di cui all'articolo 5 sono tenuti a fornire al Ministero dello sviluppo economico le notizie di accertamento delle violazioni di cui al presente decreto.

Art. 7 Utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 3 e 4, sono versate su apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 8 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 10 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;
 - b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;
 - c) articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996.